

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE – COMUNE DI SAUZE D'OU LX (TO)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo sul territorio del Comune di Sauze d'Oulx e relative frazioni come indicato nelle planimetrie allegate:

- sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo antigelo con l'ausilio di sale e graniglia di dimensione 3/8 e interventi sgombero neve, per garantire 24 ore su 24 per tutto il tempo contrattuale, la transitabilità in condizioni di sicurezza dei tratti stradali, piazze e passaggi pedonali ed eco-punti per la raccolta dei rifiuti individuati nella planimetria allegata ed elencati di seguito.
Gli interventi di sgombero neve e salatura strade devono avvenire senza previo avviso da parte del Comune;
- su tutto il territorio comunale deve essere utilizzato graniglia mista a sale in modo da facilitare lo scioglimento di ghiaccio e neve e contestualmente fornire un maggiore attrito sia alle autovetture che ai pedoni; nella zona del centro paese si richiede di limitare l'uso della graniglia e preferire un maggiore impiego di sale al fine di non portare eccessiva sporcizia all'interno dei locali privati. Eccezionalmente in caso di condizioni gelo intenso è comunque preferibile perseguire la sicurezza pedonale ed è comunque consentito l'uso di graniglia;
- carico e trasporto con camion o con macchina operatrice dotata di cassone della neve ammassata lungo il centro abitato, strade, marciapiedi, piazzali a richiesta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico incaricato, e in particolare per l'area di Piazza Terzo Reggimento Alpini, Piazza Miramonti, Park Genevris (piazzale dedicato al mercato e parcheggio auto sovrastante le autorimesse)
- posizionamento (entro il 15 ottobre di ciascun anno del presente appalto), la manutenzione periodica durante la stagione invernale comprensiva della verifica del corretto posizionamento e la rimozione (entro il 30 maggio di ciascun anno del presente appalto) delle paline segnaletiche a norma di Legge che l'affidatario del servizio sgombero neve dovrà fornire e posare a sua cura e spese;
- controllo e sistemazione della segnaletica stradale verticale apposta su strade e piazze oggetto dell'appalto;
- spazzamento e raccolta della graniglia, tramite macchina operatrice (anche tramite attrezzatura o accessorio utilizzabile sui mezzi previsti dal presente capitolato: art. 4), presente sulle strade, marciapiedi, piazze a richiesta del funzionario Responsabile. Il materiale di raccolta dovrà essere smaltito in discariche autorizzate, come prevede la normativa vigente, e dovrà essere fornita all'ufficio competente del Comune la documentazione relativa all'avvenuto smaltimento;
- fornitura di sale e graniglia di dimensione 3/8 necessari all'esecuzione del servizio;

Potranno essere richieste delle varianti alle percorrenze della superficie individuata nelle varie planimetrie e oggetto dei singoli lotti, senza che queste comportino una variazione all'importo contrattuale.

Le aree interessate dal servizio sono indicate e individuate sulla planimetria, allegata al presente capitolato.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITA' DEL RICONOSCIMENTO ECONOMICO

L'importo a base di gara, per ogni stagione invernale, dei servizi compresi nel presente capitolato ammonta a euro 195.000,00 oltre IVA per ogni stagione invernale, diminuito del ribasso d'asta e aumentato degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00;

Il servizio verrà riconosciuto economicamente in maniera forfettaria, per un importo a base di gara di cui al periodo precedente;

ART. 3 – AUMENTO PREZZI

L'eventuale revisione dei prezzi sarà gestita ai sensi dell'art. 60, commi 1, 2,3,4 del D.Lgs, 36/2023 e s.m.i

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO DI CONCESSIONE

La durata dell'appalto è fissata in anni due (stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027), più eventualmente ulteriori due anni.

La facoltà di estendere la durata di ulteriori due anni è in capo esclusivamente alla Stazione Appaltante e dovrà essere esercitata con comunicazione a mezzo pec entro il 30/06/2027.

Per annualità si intende il periodo continuativo compreso dal 15 ottobre dell'anno in corso al 15 maggio dell'anno seguente.

Qualora dovessero verificarsi delle nevicate e/o condizioni meteorologiche eccezionali nel periodo antecedente o successivo a quello indicato, l'appaltatore sarà tenuto comunque ad intervenire a seguito di chiamata da parte del Comune di Sauze d'Oulx alle stesse condizioni che verranno offerte per il presente appalto e gli verranno corrisposti gli importi derivanti dalle effettive ore di servizio svolto.

ART. 5 – DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI

L'appaltatore è obbligato ad assicurare il servizio per tutto il periodo di cui all'art. 3 con i seguenti minimi indispensabili mezzi e relativo personale:

- n° 1 pala gommata o trattrice 4x4 oltre 88kW (120 CV circa) idonea e dotata di:
 - attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 1 vomero idraulico a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a 1400 mm, altezza centrale non inferiore a 900 mm e sgombero max. non inferiore a 2800 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;
 - n° 1 spargitore autocaricante sale/sabbia di capacità minima di 1,5 MC con possibilità di spargimento sino ad una larghezza pari a 2500 mm
- n° 1 pala gommata o trattrice 4x4 oltre 59kW (80 CV circa) idonea e dotata di:
 - attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 1 vomero idraulico a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a 1400 mm, altezza centrale non inferiore a 900 mm e sgombero max. non inferiore a 2800

mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;

- n° 1 pala gommata fino a 59kW (80 CV circa) idonea e dotata di:
 - attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 1 benne dotate di coltelli raschianti e non di denti, vomero o lama
 - n° 1 spargitore autocaricante sale/sabbia con larghezza di spargimento minima 1800 mm
 - accessorio, da utilizzare sulla macchina di cui al punto precedente, o macchina operatrice ad aspirazione e/o meccanica per spazzamento della graniglia con cassone di raccolta e sistema per abbattimento polveri;
- n° 1 pala gommata o trattrice 4x4 di larghezza max 150 cm dotata di:
 - n° 1 attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 1 vomero idraulico o lama a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a 800 mm, altezza centrale non inferiore a 500 mm e sgombero max. non inferiore a 1500 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili in gomma o teflon e valvole antiurto;
 - n° 1 spargitore autocaricante sale/sabbia di capacità minima di 0.6 MC con possibilità di spargimento sino ad una larghezza minima pari a 1100 mm
- n° 2 mezzi con cassone minimo 10 mc per trasporto neve;
- n° 1 accessorio fresa da neve idonea ad essere utilizzata su pala gommata o su trattore 4x4, previsti ai punti precedenti con min 100 CV: tamburo minimo di diametro pari a 75 cm, il camino deve essere regolabile non solo sulla rotazione ma anche sull'apertura e chiusura del getto in modo tale da poter direzionare lo stesso, la fresa deve poter avere la possibilità di essere regolabile in maniera trasversale rispetto al piano;
- n° 1 accessorio fresa da neve idonea ad essere utilizzata su minipala o trattrice 4x4 di larghezza max 160 cm: tamburo minimo di diametro pari a 45 cm, il camino deve essere regolabile non solo sulla rotazione ma anche avere la possibilità di aprire e chiudere il getto in modo tale da poter direzionare lo stesso;
- n° 1 pala gommata o trattrice 4x4 oltre 59kW (80 CV circa) idonea e dotata di:
 - attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 2 vomero idraulico o lama sgombraneve larghezza massima 3,5 metri;
 - n° 1 benna dotata di coltelli raschianti e non di denti;
 - n° 2 spargitore autocaricante sale/sabbia di capacità minima di 1,5 mc con possibilità di spargimento sino ad una larghezza pari a 2500 mm
- n° 1 pala gommata o trattrice 4x4 di larghezza max 150 cm dotata di:
 - n° 1 attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 1 benna dotata di coltelli raschianti, vomero o lama ed insabbiatrice;
- n. 1 trattore con lama ed insabbiatrice
- operaio manuale con pala, piccone, raschietto, scopa, ecc...;

o macchine e attrezzature che possano effettuare il servizio equivalente.

La rimozione della neve sulle pavimentazioni composte da cubettatura si dovrà effettuare attraverso attrezzature dotate di raschianti in neoprene o preferibilmente gomma la quale deve presentare uno spessore non inferiore ai 5 cm.

Sarà possibile utilizzare i mezzi di cui alla dotazione minima dell'art. 4, per conto di altri enti pubblici o soggetti privati durante l'impiego degli stessi nel servizio sgombro neve del presente appalto. In ogni caso il servizio svolto per conto di soggetti privati ovvero altri enti non deve inficiare la qualità del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'impresa deve garantire la continuità del servizio anche in caso di rottura o fermo macchina per manutenzione o riparazione dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 6 - IDONEITÀ DEI MEZZI

I mezzi dovranno essere di potenza e portata adeguata, rimanendo facoltà della Stazione Appaltante rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero idonei.

I mezzi e gli accessori dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri, fresa e spargitori, trainati, applicati su cassone o su pala gommata.

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare e a titolo di esempio, le luci di ingombro rosse e bianche ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.

I mezzi dovranno essere dotati di catene da neve a maglia romboidale del tipo da montagna. L'impresa dovrà inoltre controllare sia prima che durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli, delle lame e dei rulli in ogni sua parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative. I mezzi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego di macchina operatrice sgombro neve nei confronti di terzi, per danni a persone cose e animali, per un massimale unico per sinistro almeno pari a Euro 3.000.000,00.

L'ubicazione dei mezzi per lo sgombro della neve dovrà essere comunicata al Funzionario Tecnico e dovrà essere comunque all'interno del territorio, al fine di garantire l'inizio del servizio entro 30 (trenta) minuti dalla nevicata con tutti i mezzi indicati nel presente.

Prima dell'inizio del servizio, si procederà alla verifica in contraddittorio della presenza e dell'idoneità di tutti i mezzi richiesti quale dotazione minima elencati nel precedente articolo 4, ed a riportare gli esiti di tale verifica nell'apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal referente del servizio sgombro neve designato della Stazione Appaltante.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO SGOMBRO NEVE

I mezzi da impiegare per le operazioni di sgombro neve devono essere sempre pronti per l'intervento. Rimane inteso che è responsabilità e facoltà dell'appaltatore l'inizio del servizio sulla base delle condizioni delle strade e piazze oggetto del servizio in ragione della garanzia delle condizioni di sicurezza della viabilità. Sarà sempre facoltà del referente della Stazione Appaltante con comunicazione anche telefonica richiedere l'inizio del servizio in ogni momento fatto salva la responsabilità dell'appaltatore per la mancata attivazione del servizio in presenza di situazioni che non garantiscano condizioni di sicurezza nella viabilità.

Il servizio di sgombro neve deve essere comunque obbligatoriamente effettuato quando l'accumulo di neve sulla sede stradale raggiunge i 5 cm. di altezza ed ogni qualvolta il

deposito di neve al suolo o la formazione di lastre di ghiaccio possano creare situazioni di pericolo per la circolazione delle persone e delle autovetture.

L'Impresa dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada ed effettuare autonomamente la partenza per il servizio sgombero neve od antigelo in caso di necessità.

Il servizio di sgombero neve e quello antigelo lungo la strada, dovrà essere garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire in ogni momento la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza e con la reperibilità costante di un responsabile del servizio.

Esso dovrà svolgersi ininterrottamente nel tratto interessato e nel minor tempo possibile e proseguire fino al cessare delle condizioni che ne hanno determinato l'inizio.

Non saranno consentite sospensioni degli interventi dovute a qualsiasi causa.

Nei casi di necessità l'Impresa sarà tenuta ad intervenire nei giorni lavorativi, festivi e di notte, anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine), anche su segnalazione del personale addetto del Comune di Sauze d'Oulx.

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla strada e sue pertinenze e alle proprietà private.

Nelle operazioni di sgombero, si dovrà provvedere prima alle strade principali e successivamente alle altre ed ai piazzali, salvo diverse disposizioni del referente della Stazione Appaltante. Il Comune si riserva in ogni caso di indicare e/o modificare durante la durata dell'appalto, le priorità relative alla viabilità su cui intervenire.

Gli interventi dovranno avvenire con le modalità più idonee per garantire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti.

In caso di nevicate notturne con accumulo superiore ai 5 cm o in caso di richiesta di intervento da parte della Stazione Appaltante, nei giorni di apertura degli uffici comunali, scuole e degli edifici pubblici, bisognerà garantire la pulizia degli accessi entro le ore 7,30 del mattino.

Si dà atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di far operare il personale del Comune di SAUZE D'OULX con i propri mezzi, per particolari necessità, d'intesa e coordinate dal referente del servizio sgombero neve della Stazione Appaltante.

È sempre tassativamente vietato l'accumulo ai bordi delle strade ove sono presenti accessi ai fabbricati, piazzali, fontane, idranti e piazzole dedicate ai cassonetti per la raccolta rifiuti.

Le aiuole spartitraffico e quelle verdi dovranno essere lasciate libere da accumuli di neve, al fine di evitare il danneggiamento delle essenze e degli impianti automatici di irrigazione.

Durante le operazioni di sgombero neve, che dovranno avvenire prevalentemente e con un massimo dispiego di mezzi, entro le ore 8:00 (ma comunque costantemente durante le 24 ore), l'appaltatore dovrà accertarsi che non si creino accumuli laterali ai bordi, tali da impedire l'accesso sulla pubblica via dei frontisti (pedoni ed automezzi).

L'appaltatore dovrà inoltre:

- evitare che ai bordi della sede stradale e negli incroci si creino parcheggi provvisori in neve battuta per i veicoli;
- provvedere, in caso di disgelo, a convogliare le acque superficiali nelle caditoie, nelle griglie o nei pozzetti di raccolta;
- assicurare la raggiungibilità degli idranti antincendio e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- eseguire la pulizia dei marciapiedi indicati, al fine della salvaguardia degli stessi, con sistema adeguato, tassativamente vietato l'uso di autocarro con lama o di benne applicate alla pala gommata di larghezza superiore a quella del marciapiede;

- essere sempre informato in merito alle previsioni meteo, avvalendosi anche del bollettino meteo locale o del referente del servizio sgombero neve della Stazione Appaltante;
- Qualora si rendesse necessaria per particolari condizioni climatiche sfavorevoli l'interruzione della circolazione e lo sbarramento della sede viaria, esso dovrà attuarsi, previa segnalazione al Responsabile designato dall'Amm.ne, con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n. 495 s.m.i. e dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 2900 del 20/11/1993.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Funzionario Tecnico la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

ART. 8 - NORME DI MISURAZIONE – PENALITÀ

L'appaltatore dovrà all'atto dell'avvio del servizio stagionale, comunicare il nominativo di uno o più responsabili aziendali reperibili 24 ore su 24, il/i recapito/i telefonico/i (cellulare) e gli ulteriori riferimenti per le comunicazioni (telefono, fax, e_mail, PEC).

Resta in ogni caso stabilito che la Stazione Appaltante avrà la facoltà, accettata dall'Appaltatore con la partecipazione alla gara, di rifiutare a proprio insindacabile giudizio, materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione dei lavori, ordinando alla ditta l'uso di diverse modalità di interventi.

Ogni inadempienza o ritardo (nelle segnalazioni, nell'espletamento dei servizi o rispetto a qualsiasi altra richiesta), in rapporto a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporterà l'applicazione della penalità di € **500,00** (diconsi cinquecento/00).

Qualora l'appaltatore non adempisse al servizio con cura e perizia, sarà soggetto ad una penale giornaliera pari al doppio della somma che la Stazione Appaltante dovrà spendere per assicurare il servizio di esecuzione dello sgombero neve.

Le penali verranno escusse a detrazione dal pagamento della prima fattura emessa successivamente al momento della comunicazione della loro applicazione, ovvero, in difetto di capienza, sulla cauzione prevista dall'Art.10, che dovrà essere immediatamente riportata al suo valore contrattuale.

ART. 9 - DESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE FORFETTARIA

Per manutenzione invernale sgombero neve ed antigelo FORFETTARIA si intende un servizio comprensivo di sorveglianza, di assistenza al transito, di trattamento preventivo antigelo con l'ausilio di sale e/o graniglia, di interventi sgombero neve, di trasporto neve, di spazzamento, di operazioni sgombero neve manuale per garantire 24 ore su 24 per tutto il tempo contrattuale, la transitabilità in condizioni di sicurezza dei tratti stradali individuati nella Tabella del presente Capitolato.

ART. 10 – PAGAMENTI

I servizi FORFETTARI saranno contabilizzati in proporzione al periodo eseguito, con una prima rata e successivamente una rata finale al termine di ogni stagione invernale, come stabilito a seguire, detratte le eventuali penali.

Non sono previsti servizi appaltati a misura.

Nel servizio forfettario sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo forfettario diminuito del ribasso offerto, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono offerti dall'appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutta la durata dell'appalto.

Il pagamento delle competenze, per il servizio FORFETTARIO, verrà effettuato in quattro rate previa presentazione di regolare fattura alla data:

- 30 Ottobre 20% (per acquisto sale stagione)
- 15 Gennaio 30%
- 15 Marzo 30%
- Fine stagione saldo 20% dopo comunicazione della ditta e attestazione di avvenuta riparazione dei danni effettuati;

Il pagamento della fattura è fissato a 30 giorni dalla data della stessa

ART. 11 – DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone animali e cose qualunque sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico il risarcimento danni comunque arrecati e ciò senza il diritto a compensi. È obbligatorio che i mezzi impiegati nel servizio siano coperti da adeguata assicurazione ed omologati per l'utilizzo richiesto.

La stessa ditta appaltatrice dovrà provvedere all'assistenza tecnica e meccanica in modo da garantire il perfetto funzionamento delle macchine al fine di assicurare il servizio in modo continuativo.

Entro il 15 giugno la ditta appaltatrice dovrà provvedere a ripristinare i danni arrecati, segnalati dal referente del servizio della Stazione Appaltante.

Qualora non vengano ripristinati i danni entro tale termine la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando la relativa spesa alla ditta detraendola nella fase di conteggio finale di cui all'art. 8.

Il personale che presta servizio dovrà in ogni caso, nel corso delle operazioni di sgombero neve, procedere con la dovuta cautela al fine di evitare il danneggiamento di muretti, cordoli, marciapiedi ecc..

L'appaltatore dovrà altresì provvedere alla verifica costante della segnaletica stradale verticale apposta nelle aree oggetto dell'appalto e ripristinare prontamente la stessa nel caso venga danneggiata durante il servizio.

Eventuali danni a terzi cagionati dall'appaltatore dovranno essere tempestivamente segnalati al referente del servizio della Stazione Appaltante, oltre che al privato danneggiato.

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni arrecati ai pedoni o agli automezzi causati dal cattivo stato di manutenzione delle strade e dei marciapiedi dovuto al servizio di sgombero neve.

ART. 12 – GARANZIA

L'appaltatore alla firma del contratto ed a garanzia dello stesso deve presentare cauzione nel rispetto dell'articolo 117 del D. lgs. 36/2023, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La stessa sarà rilasciata al termine del contratto e soltanto dopo la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile generica, nello specifico, per l'attività del servizio sgombero neve per un massimale unico per sinistro almeno pari a Euro 3.000.000,00.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei servizi, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, già citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore terrà sollevata ed indenne il Comune di Sauzr d'Oulx ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'Impresa appaltatrice dei servizi rimane unica responsabile civile e penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di prevenzione contro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle Strade oggetto dei servizi, nel periodo contrattuale.

ART. 14 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Prima dell'inizio dei servizi l'Impresa dovrà presentare alla Stazione Appaltante il Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., al fine di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta (Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14 novembre 2007).

Il datore di lavoro, sia che svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, sia che abbia designato altri responsabili, deve trasmettere, sempre prima dell'inizio del servizio, copia conforme della dichiarazione attestante il possesso di attitudini e le capacità adeguate di svolgimento dei compiti di frequenza del corso di formazione.

ART. 15 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AL SERVIZIO IN OSSERVANZA ALL'ART. 26 DEL D.Lgs. 81/2008 e smi.

L'Appaltatore dovrà provvedere a dotare le macchine/attrezzature di ripari paraghiaie durante lo spargimento del sale in granuli e delle graniglie, ed in genere dovrà provvedere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai servizi e dei terzi. Inoltre, al fine di consentire sempre la regolare circolazione degli autoveicoli lungo le strade interessate dai lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sistemazione di segnaletori lampeggianti di colore giallo visibili sia anteriormente che posteriormente sul mezzo meccanico addetto alle operazioni, e posizionare bandierine di colore rosso sulla lama spartineve per segnalare l'effettivo ingombro della stessa.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli servizi.

In merito alla guida dei mezzi meccanici, utilizzati per lo svolgimento del servizio, è necessario che la stessa sia effettuata da personale specializzato in possesso di idonei requisiti psicologici e fisici.

Quando le condizioni meteorologiche comportino il verificarsi di eventi tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare il servizio stesso, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Funzionario Tecnico; nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Funzionario Tecnico.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio.

ART. 16 - RESCSSIONE CONTRATTO

In caso di grave inadempienza, quando l'appaltatore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal contratto, o in caso di interruzione totale o prolungata del servizio e non sussistendo cause di forza maggiore, la Stazione Appaltante potrà decidere la risoluzione del contratto anche senza preventiva messa in mora.

In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

- a) in caso di fallimento dell'appaltatore;
- b) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali irrogazione di misure sanzionatorie o cautela che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) in caso di ripetute deficienze nella gestione del servizio;
- d) in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore ai due giorni imputabile a dolo o colpa dell'appaltatore;
- e) in caso di ripetute inadempienze ai disposti del presente Capitolato;

Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla contestazione delle inadempienze; l'impresa potrà presentare le proprie deduzioni entro il termine che sarà all'uopo fissato dalla Stazione Appaltante.

E' considerata grave inadempienza contrattuale comportante la risoluzione del contratto, e fatte salve ed impregiudicate azioni di risarcimento danni, lo svolgimento del servizio sgombrò neve per conto di soggetti pubblici e/o privati diversi dalla Stazione Appaltante nel corso dell'effettuazione del servizio.

ART. 17 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE

La sorveglianza del servizio verrà effettuata dal referente del servizio dell'ufficio competente.

L'appaltatore è obbligato a installare dei rilevatori satellitari, a proprie spese, su ciascuna macchina (compresi anche tutti gli oneri necessari per rendere compatibili i propri automezzi con i rilevatori satellitari), entro 15 giorni solari e continuativi dall'aggiudicazione ed a mantenerli costantemente collegati al mezzo, garantendone la corretta funzionalità per tutta la durata dell'appalto.

L'appaltatore dovrà fornire al Comune le necessarie indicazioni e password per l'utilizzo dei rilevatori satellitari.

Eventuale non osservanza dei sistemi di controllo, compresa la mancata verifica dell'efficienza di eventuali rilevatori collocati sui mezzi, che non consentano di verificare l'impiego dei mezzi, comporterà l'applicazione della penalità di € **250,00** (duecentocinquanta/00) al giorno.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL PERSONALE – LOCALIZZAZIONE MEZZI

Il personale dovrà essere abilitato alla guida degli automezzi richiesti secondo le disposizioni del Codice della Strada ed idoneamente preparato per lo svolgimento delle mansioni richieste, dovrà inoltre mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti della Stazione Appaltante, dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza del comune di Sestriere.

L'appaltatore si impegna a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.

Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento esposto durante l'espletamento del servizio.

L'Impresa è obbligata a domiciliare i conducenti dei mezzi adibiti al servizio sgombero neve e trattamento preventivo antigelo in una località che permetta l'inizio del servizio entro 30 min. dall'inizio del servizio.

L'Impresa è obbligata ad indicare, in corrispondenza o nelle vicinanze del sito dove saranno localizzati gli automezzi, un'officina meccanica adeguatamente attrezzata per assicurare gli interventi urgenti di manutenzione alle macchine operatrici impiegate nel servizio.

ART. 19 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori prevista all'art. 11 del D. Lgs. N. 36/2023.

L'appaltatore di obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché nel CCNL e territoriale in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. 36/2023 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi l'art. 119 nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dei predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la stazione appaltante esperita la procedura di cui al predetto comma, paga direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'appaltatore, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà il servizio portando il minimo possibile intralcio al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la Comune di Claviere.

L'appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo Capitolato.

Per tutto il periodo di durata dell'appalto, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del C.C., l'appaltatore sarà garante dei servizi eseguiti, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

ART. 21 - ONERI DIVERSI DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa gli oneri seguenti:

1) Le spese per le prove su campioni dei materiali da impiegare ed impiegati nei servizi, nonché quelle prescritte dalle norme vigenti, da effettuare, presso Laboratori ufficiali indicati dal Funzionario Tecnico;

2) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti servizi.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'appaltatore rimane altresì tenuto ad assicurare il traffico lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei servizi, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni.

È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale tecnico del Comune.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto, senza che lo stesso sia stato autorizzato. L'appaltatore ha la facoltà di richiedere eventuali sub-appalti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in vigore.

L'istituto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 23 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il conto finale verrà compilato entro due mesi dalla data di ultimazione stagionale dei servizi regolarmente accertata, al fine di procedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Entro tale data si potrà procedere alla visita di accertamento di regolare esecuzione dei servizi.

Qualora però, per qualsiasi causa, non si potesse emettere il certificato di regolare esecuzione entro detto periodo di tempo, l'Impresa non potrà avanzare, per tale ritardo, richieste di compenso non previste nel presente Capitolato.

ART. 24 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario del servizio tutte le spese per la stipula e la registrazione del contratto di affidamento (bolli, diritti ecc.).